

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2018
695/2018/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL PER
L'ANNO 2019 E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA RTRG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046^a bis riunione del 20 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 607/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 548/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 653/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 877/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 878/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 879/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 398/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 398/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 639/2018/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 653/2017/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gnl (RTRG) per il periodo transitorio 2018-2019, estendendo e integrando i criteri di cui alla deliberazione 438/2013/R/GAS vigenti per il periodo di regolazione 2014-2017;
- con la medesima deliberazione 653/2017/R/GAS, in coerenza con quanto già previsto per il settore elettrico e per il servizio di trasporto del gas naturale, l'Autorità ha previsto il superamento del criterio di maggiorazione forfettaria della remunerazione del capitale investito a copertura degli effetti del *lag* regolatorio e, al contempo, l'attenuazione del *lag* regolatorio nel riconoscimento degli investimenti includendo, nel capitale investito riconosciuto, anche i valori di preconsuntivo degli investimenti relativi all'anno $t-1$ rispetto all'anno tariffario;
- il testo della RTRG oggi vigente non contiene disposizioni per il conguaglio degli scostamenti derivanti dalla rideterminazione dei ricavi di riferimento per tener conto dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno $t-1$;
- ai sensi dell'articolo 22.1, della RTRG, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano, all'Autorità, le proposte tariffarie per l'anno $t+1$, anche sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo relativi all'anno t ; le proposte tariffarie relative all'anno 2019 sono elaborate, oltre che sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo relativi al 2018, anche considerando i dati di consuntivo di natura patrimoniale relativi all'anno 2017, necessari ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2018;
- con la deliberazione 548/2017/R/GAS, l'Autorità ha concluso il procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 26 luglio 2016, 3356, e 9 agosto 2016, 3552, avviato con deliberazione 607/2016/R/GAS, rideterminando le tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. relative al periodo 20-31 dicembre 2013 e agli anni dal 2014 al 2017, nonché gli importi di conguaglio del fattore di copertura dei ricavi per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni dal 2014 al 2016;
- con la deliberazione 398/2018/R/GAS, l'Autorità ha concluso il supplemento di istruttoria avviato con deliberazione 548/2017/R/GAS per l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi sostenuti dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'approvvigionamento del gnl necessario alla produzione di energia elettrica, da applicare a decorrere dall'anno 2018 e ha contestualmente rideterminato i ricavi di riferimento relativi al medesimo anno 2018;
- con la deliberazione 583/2015/R/COM, l'Autorità ha approvato il TIWACC, contenente i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per la regolazione dei servizi elettrico e gas, per il periodo regolatorio del WACC 2016-2021;
- con la deliberazione 639/2018/R/COM, l'Autorità ha aggiornato il TIWACC, fissando il tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori

elettrico e gas, per gli anni 2019-2021; per il servizio di rigassificazione è stato determinato un tasso di remunerazione pari a 6,8%.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il procedimento di approvazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2019, presentate dalle imprese di rigassificazione ai sensi del comma 22.1 della RTRG entro il 30 aprile 2018, è stato sospeso nelle more dell'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per la regolazione dei servizi elettrico e gas, ai sensi degli articoli 2 e 5 del TIWACC; e che gli Uffici, in data 6 dicembre 2018, successivamente all'approvazione della deliberazione 639/2018/R/COM, hanno comunicato alle imprese di rigassificazione la riattivazione del procedimento, rendendo noto altresì il tasso di remunerazione del capitale investito aggiornato per l'anno 2019;
- la società GNL Italia S.p.a., con comunicazione del 27 aprile 2018 (prot. Autorità A/14122 del 27 aprile 2018), come modificata e integrata con comunicazione del 12 dicembre 2018 (prot. Autorità A/35435 del 13 dicembre 2018) in esito alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 27 giugno 2018 (prot. Autorità P/19653), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione e misura relativa all'anno 2019, ai sensi dell'articolo 22 della RTRG; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla RTRG e con i rilievi formulati dagli Uffici;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione del 27 aprile 2018 (prot. Autorità A/14198 del 30 aprile 2018), integrata e modificata con comunicazione del 25 maggio 2018 (prot. Autorità A/16822 del 25 maggio 2018) e, in esito alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 27 giugno 2018 (prot. Autorità P/19656), con comunicazione del 12 dicembre 2018 (prot. Autorità A/35411 del 12 dicembre 2018), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione e misura relativa all'anno 2019, ai sensi dell'articolo 22 della RTRG; e che, nell'ambito di tale proposta, coerente con i criteri di cui alla RTRG e con i rilievi formulati dagli Uffici, la società ha richiesto l'attivazione del parametro Y per il riconoscimento di maggiori oneri derivanti dall'imposizione di imposte locali pregresse (ICI, IMU), in analogia con il trattamento dell'IMU per le altre imprese regolate;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., con comunicazione del 27 aprile 2018 (prot. Autorità A/14242 del 30 aprile 2018), come modificata e integrata con comunicazione del 12 dicembre 2018 (prot. Autorità A/35401 del 12 dicembre 2018) in esito alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 27 giugno 2018 (prot. Autorità P/19652), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione e misura relativa all'anno 2019, ai sensi dell'articolo 22 della RTRG; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla RTRG e con i rilievi formulati dagli Uffici.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione e misura relativa all'anno 2019, presentata dalla società GNL Italia S.p.a.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione e misura relativa all'anno 2019, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., inclusa la proposta di attivazione del parametro Y per il riconoscimento di maggiori oneri derivanti da imposte locali pregresse;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione e misura relativa all'anno 2019, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.;
- procedere alle modifiche della RTRG necessarie per gestire il conguaglio degli scostamenti derivanti dalla rideterminazione dei ricavi di riferimento per tener conto dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno $t-1$, prevedendo in particolare:
 - i. un meccanismo di perequazione tra i ricavi effettivamente conseguiti nell'anno t mediante l'applicazione dei corrispettivi Cqs e CM^R approvati dall'Autorità e i medesimi ricavi rideterminati applicando i corrispettivi *pro-forma* calcolati considerando i ricavi di riferimento rideterminati per tener conto dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno $t-1$;
 - ii. di considerare i ricavi di riferimento rideterminati per tener conto dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno $t-1$ ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi;
- rideterminare i ricavi di riferimento relativi all'anno 2018 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2017 e i corrispettivi *pro-forma* relativi all'anno 2018, ai fini dell'applicazione dei meccanismi perequativo e di copertura dei ricavi

DELIBERA

1. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22 della RTRG, relativa all'anno 2019, presentata dalla società GNL Italia S.p.a., come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22 della RTRG, relativa all'anno 2019, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22 della RTRG, relativa all'anno 2019, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., come riportata nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
4. di approvare i corrispettivi di misura CM^R relativi all'anno 2019 presentati dalle società GNL Italia S.p.a., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., come riportati rispettivamente in Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3, allegate al presente provvedimento;
5. di approvare le seguenti modifiche della RTRG:

- a. aggiungere, all'articolo 19, comma 2, terzo alinea, le seguenti parole: “, come rideterminato sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo ai sensi del successivo comma 22.6.”;
- b. aggiungere, all'articolo 19, comma 4, lettera a), le seguenti parole: “, tenuto conto del meccanismo perequativo di cui al successivo articolo 21bis”;
- c. sostituire, all'articolo 20, comma 1, le parole: “di cui al comma 24.1, lettera b) della RTTG” con le parole: “di cui al comma 21.3”;
- d. aggiungere, all'articolo 21, comma 3, le seguenti parole: “a valere sul “Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione””;
- e. aggiungere, dopo l'articolo 21, il seguente articolo:

“Articolo 21bis

Meccanismo perequativo per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo

- 21bis.1 Contestualmente alla comunicazione di cui al successivo comma 23.1, le imprese di rigassificazione comunicano alla Cassa e alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità l'ammontare di perequazione per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo relativi all'anno $t-1$, determinato come differenza tra:
- a) i ricavi effettivamente conseguiti in applicazione dei corrispettivi Cqs e CM^R relativi all'anno t approvati dall'Autorità;
 - b) i ricavi di cui alla precedente lettera a) rideterminati applicando i corrispettivi *pro-forma* calcolati ai sensi del successivo comma 22.6.
- 21bis.2 Le imprese di rigassificazione provvedono a regolare con la Cassa gli importi di cui al precedente comma 21bis.1, secondo le medesime tempistiche di cui all'articolo 21, a valere sul “Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione”.”;
- f. aggiungere, dopo l'articolo 22, comma 5, il seguente comma: “22.6 In sede di approvazione delle proposte tariffarie relative all'anno $t+1$, l'Autorità provvede a rideterminare i ricavi di riferimento relativi all'anno t sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno $t-1$, da utilizzare ai fini del calcolo del fattore di copertura dei ricavi di cui al precedente articolo 19, nonché i corrispettivi *pro-forma* rilevanti ai fini del meccanismo perequativo di cui al precedente articolo 21bis”;
6. di rideterminare i ricavi di riferimento relativi all'anno 2018 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2017 e i relativi corrispettivi *pro-forma*, come riportati nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento;
 7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;

8. di pubblicare il presente provvedimento deliberazione e la versione aggiornata della RTRG sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini